



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila*

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** l'articolo 59, comma 4 e seguenti del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 che prevede, *“in via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/22, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale n. 34 del 28 aprile 2020 e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 bis della legge 3 maggio 1999 n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune entro l'anno scolastico 2020/21 almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999 n. 124”*;

**TENUTO CONTO** che nella gestione della procedura di cui sopra, vanno espressamente fatti salvi i posti destinati ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche;

**VISTO** il Decreto Dipartimentale 21 aprile 2020 n. 498 che disciplina l'indizione del concorso ordinario, per titoli esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola primaria e dell'infanzia;

**VISTO** in particolare l'Allegato 1 al DD n. 498/20 sopra citato, che determina la ripartizione regionale dei posti messi a bando per ciascuna tipologia di posto;

**VISTO** il Decreto Dipartimentale 21 aprile 2020 n. 499 che disciplina l'indizione del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado;



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila*

**VISTO** in particolare l'Allegato 1 al DD n. 499/20 sopra citato, che determina la ripartizione regionale dei posti messi a bando per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto;

**VISTO** il decreto Dipartimentale 3 giugno 2020 n. 649, che ridefinisce il numero dei posti messi a bando per la scuola secondaria di primo e secondo grado, prevedendone la conseguente distribuzione regionale per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto;

**CONSIDERATO** che il numero dei posti messi a bando per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado è stato quantificato a suo tempo con riferimento ai posti che si sarebbero resi vacanti nell'ambito di un biennio;

**VISTO** il D.M. n. 242 del 30 luglio 2021 recante "Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto - legge 25 maggio 2021 n. 73" che dispone all'articolo 2, comma 2, che "ai fini della presente procedura sono accantonati i posti banditi con i decreti dipartimentali 21 aprile 2020, numeri 498 e 499 e successive modificazioni e integrazioni";

**PRESO ATTO** che le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) sono strutturate su base provinciale e che, pertanto, la salvaguardia dei posti banditi per i concorsi ordinari non può avvenire numericamente a livello regionale, ma necessita di uno specifico accantonamento provinciale determinato sulla base delle disponibilità provinciali ripartite tra le diverse classi di concorso;

**D E C R E T A**

**Articolo 1**

Il contingente dei posti destinati al concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola primaria e della scuola dell'infanzia bandito con decreto Dipartimentale 21 aprile 2020 n. 498 e dei posti destinati al concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato a reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado bandito con Decreto Dipartimentale 21 aprile 2020 n. 499 e successive modifiche, è ripartito a livello provinciale, con riferimento al solo anno scolastico 2021/2022, secondo quanto riportato nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

**Articolo 2**



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila*

La quantificazione del contingente riportata nella tabella allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, è finalizzata esclusivamente alla gestione della procedura di cui all'articolo 59, comma 4 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio n. 106.

Articolo 3

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo dell'Ufficio.

Il Direttore Generale  
Antonella Tozza  
(firmato digitalmente)